



FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA

**Disegno di legge (S.1328) "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca"
(Collegato alla manovra di finanza pubblica)**

OSSERVAZIONI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA

Premessa

La Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria dal lontano 1946 rappresenta la proprietà rurale e dal punto di vista sindacale associa i proprietari che concedono la terra in affitto.

I proprietari aderiscono all'Organizzazione attraverso le sedi provinciali presenti su tutto il territorio nazionale: sono persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati.

A titolo esemplificativo sono associati alla Federazione: Ospedali, Istituti per il Sostentamento del Clero, Comuni, ASL, Fondazioni, Enti Morali e di beneficenza.

Questi soggetti sono rappresentati dalla Federazione, che li assiste e sottoscrive insieme a loro, attraverso le sedi provinciali, le convenzioni d'affittanza agraria in deroga alla normativa vigente.

L'attività di assistenza sindacale è stata svolta inizialmente ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 11/1971 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e successivamente ai sensi dell'articolo 45 della legge 203/1982 (Norme sui contratti agrari).

Argomento

Nel Disegno di legge (S.1328) recante "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca" (Collegato alla manovra di finanza pubblica), approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio scorso, evidenziamo un aspetto di vitale importanza che coinvolge direttamente la nostra Organizzazione, ovvero la modifica dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) che disciplina la stipula dei contratti agrari in deroga alle norme vigenti.

Il comma 1 dell'articolo 4 (Disposizioni in materia di contratti agrari) del Disegno di legge in esame, recita testualmente: *"Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate"*.

La Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria è assolutamente contraria all'introduzione di questa norma che, modificando l'articolo 45 della legge 203/82, limiterebbe alle sole organizzazioni presenti nel CNEL la facoltà di sottoscrivere i contratti di affittanza agraria in deroga.

SEDE LEGALE E DI RAPPRESENTANZA:

Corso Vittorio Emanuele, 101 - 00186 Roma - Tel. 06 68.64.276

SEDE OPERATIVA:

Via Santa Tecla, 5 - 20122 Milano - Tel. 02 86.92.180 - Fax 02 80.57.125 - E-mail: fondiarria@federfondiaria.it

Considerazioni

La Federazione non è presente nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) in quanto non stipula contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro.

A tale proposito si evidenzia che il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2010 argomenta la mancata partecipazione della Federazione al CNEL rilevando che: "*...l'esercizio di attività di assistenza dei proprietari terrieri in sede di stipulazione delle convenzioni di affittanza agraria in deroga ai contratti tipizzati dalla legge n. 203 del 1982 non è riconducibile all'attività di stipulazione di contratti collettivi di categoria, trattandosi, invece, di attività di consulenza e di indirizzo che chiarisce alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizioni di legge...*".

In questo modo è stato riconosciuto il ruolo storico e la natura sindacale della Federazione che assiste la "parte proprietaria" firmando i contratti di affittanza agraria in deroga, congiuntamente alle Organizzazioni professionali agricole che assistono la "parte affittuaria". È quindi illegittimo privare la categoria dei proprietari terrieri dell'assistenza della propria Organizzazione storica solo perché questa non è presente nel CNEL.

Si evidenzia altresì che, come nella passata legislatura, sono stati presentati progetti di legge (S. 1265 - C. 2024) per la soppressione del CNEL e tale soppressione è oggetto di discussione nell'ambito delle proposte di riforma costituzionale.

La soppressione del CNEL è prevista anche dal Disegno di legge costituzionale "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione", che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 10 del 31 marzo 2014.

Alla luce di quanto sopra esposto sembra quindi, a maggior ragione, assurdo richiedere la presenza in un Organismo di cui è prevista la soppressione.

La Federazione ha consolidato negli anni l'importante ruolo svolto nella assistenza, tutela e rappresentanza del proprietario che concede in affitto la terra, sia privato, sia pubblico. Un ruolo che ha contribuito negli anni a sviluppare l'affittanza agraria in Italia, fondamentale per la competitività delle imprese agricole e la valorizzazione del patrimonio fondiario.

Dagli ultimi dati Istat risulta infatti che la superficie agricola condotta in affitto a livello nazionale è pari al 38,2% del totale, con punte significative in alcune regioni come il Piemonte (54,7%) e Lombardia (54,5%).

Occorre evidenziare poi che la Corte di Cassazione, in questi decenni di applicazione dell'articolo 45 della legge 203/82, si è espressa in materia di accordi in deroga ribadendo la necessità della fattiva assistenza e partecipazione delle rispettive organizzazioni di appartenenza (proprietari da una parte, affittuari dall'altra).

La validità degli accordi in deroga sottoscritti dai rappresentanti delle nostre sedi provinciali presenti su tutto il territorio non è stata mai messa in discussione, riconoscendo la Federazione quale organizzazione professionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

Modifica richiesta

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 4 (Disposizioni in materia di contratti agrari) del Disegno di legge (S.1328) "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca" (Collegato alla manovra di finanza pubblica)

Milano, 3 aprile 2014